



COMUNE DI BITRITTO

PROVINCIA DI BARI

N. 9 Reg. Delib.

Prot. N. _____

del _____

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

OGGETTO: Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili. ADOZIONE

L'anno duemila NOVE, il giorno dodici del mese di marzo

alle ore 18,15 in Bitritto, nella sede municipale e nella solita sala delle adunanze consiliari si è

riunito il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza

del Dr. Giuseppe Donenico PEDOTA

e con l'assistenza del segretario generale Dr. ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Eseguito l'appello nominale dei componenti il Consiglio Comunale convocati a norma di legge, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
LUCARELLI VITO	X		PRIORE COSTANTINO	X	
GIULITTO GIUSEPPE	X		GAZANEO SAVERIO	X	
SICILIANI STELLA		X	BOZZI VITO	X	
SACINO COSTANTINO	X		PANTALEO VITO NICOLA		X
PEDOTA GIUSEPPE D.	X		GRANDOLFO ANTONIO		X
TROTTI DONATO	X		GIULIANI LEONARDO		X
NATUZZI ANGELO	X		SACINO ANDREA		X
BRUNO VERANTONIO		X	MONTENEGRO NICOLA		
DE LETTERIIS GERARDO	X				

presenti N. 11

assenti N. 6

IL PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg. _____

Il Presidente introduce l'argomento ed invita l'Assessore DE LETTERIIS a relazionare sul punto. L'Assessore relaziona sulla modifica al regolamento I.C.I., adottato l'anno scorso. Riferisce che in seguito ad una segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa agli artt. 2 e 5 del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 12 del 19/05/2008, l'ufficio competente ha provveduto a modificare i suddetti articoli. L'art. 2 si riferisce all'assegnatario di alloggio con patto di futura vendita e riscatto che non è da considerarsi soggetto passivo I.C.I.; l'art. 5 elimina l'agevolazione prevista laddove il contribuente non risulti iscritto negli appositi elenchi ai fini contributivi. Evidenzia che l'art. 20 per un refuso fa riferimento all'anno 2003 anziché all'anno 2009. Propone al Presidente di metterla ai voti con la suddetta modifica. Conclude evidenziando che la materia dell'I.C.I. è ultimamente in continua evoluzione, alla luce delle recenti modifiche introdotte per la prima casa; non è escluso, riferisce, che si debba ritornare sul punto.

Il consigliere GIULITTO evidenzia che si tratta esclusivamente di modifiche di natura tecnica. Alle ore 18,20 entra il consigliere GRANDOLFO. Presenti 12 Assenti 5 (SICILIANI Stella, BRUNO Vitantonio, PANTALEO Vito Nicola, GIULIANI Leonardo, SACINO Andrea). Il Presidente pone ai voti la proposta di delibera con la modifica emersa nel corso del dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

1. parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in data 04/03/2009;
2. parere favorevole di regolarità contabile in atti espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in data 04/03/2009;

- con delibera di C.C. n. 12 del 19/05/2008 è stato modificato il Regolamento Comunale relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili;

- con raccomandata A/R del 26/06/2008 (Prot. n. 9254) il Servizio Finanziario procedeva all'invio di copia conforme del nuovo Regolamento di cui sopra al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale della Fiscalità Locale;

- con propria nota Prot. n. 18272 del 04/12/2008, acquisita in data 09/12/2008 al n. 18193 di Prot. Gen. del nostro ente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale - Ufficio III di Roma presentava le seguenti osservazioni invitando il Comune di Bitritto all'adozione dei conseguenti relativi provvedimenti:

1) *Articolo 2: le disposizioni contenute nei primi 2 periodi vanno modificate in quanto la Corte di cassazione, con sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005, ha affermato che l'assegnatario di alloggio con patto di futura vendita e riscatto è titolare soltanto di un diritto personale di credito nei confronti del proprio locatore e non di un diritto reale. Ne consegue che non essendo né proprietario, né titolare di altro diritto reale di godimento, l'assegnatario di tali immobili non è soggetto passivo ICI e, pertanto, non tenuto ai relativi adempimenti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Tale posizione, peraltro, si rileva anche dalla risoluzione ministeriale n. 5/DPF del 18 ottobre 2007 prot. n. 25376 pubblicata sul sito di questo Dipartimento;*

2) *Articolo 5: il comma 3 va soppresso poiché l'agevolazione prevista nella lett. b), del comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, può essere riconosciuta laddove il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, persona fisica, che possiede e coltiva il terreno, risulti ancora iscritto nell'elenco di cui all'art. 11 della legge 09.01.1963, n. 9 e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti. Ciò in quanto, per effetto del disposto di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 14.12.1997, n. 446,*



l'inserimento nel predetto elenco deve considerarsi determinante per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al trattamento tributario agevolato previsto nella citata lett. b);

RITENUTO dover fare proprie le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'allegato schema di Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992;

RICHIAMATI:

- l'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Con voti favorevoli ed unanimi resi dai dodici consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato "Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili", adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, il quale si compone di n. 22 articoli;

2) di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1) entra in vigore il 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

3) di dare atto altresì che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009 resta disapplicato il Regolamento Imposta Comunale Immobili adottato con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/05/2008;

4) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

5) di pubblicare il presente regolamento modificato:

- mediante avviso sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997;
- sul sito Internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli ed unanimi resi dai 12 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Rosella Anna Maria Giorgi)



COMUNE DI BITRITTO
PROVINCIA DI BARI

UFFICIO TRIBUTI

**IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI I.C.I.**

INDICE

Capo I - Norme Generali

- 1 - Oggetto e scopo del regolamento.
- 2 - Soggetto passivo.
- 3 - Aree fabbricabili.
- 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- 5 - Terreni considerati non fabbricabili.
- 6 - Esenzioni.
- 7 - Abitazione principale e sua pertinenza.
- 8 - Ulteriori detrazioni e criteri applicativi.
- 9 - Definizione di fabbricato
- 10 - Fabbricati fatiscenti (inagibili o inabitabili) - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- 11 - Validità dei versamenti dell'imposta.
- 12 - Modalità dei versamenti.

Capo II - Accertamento con adesione

- 13 - Accertamento con adesione.

Capo III - Compenso incentivante al personale addetto

- 14 - Compenso incentivante al personale addetto.
- 15 - Utilizzazione del fondo.

Capo IV - Sanzioni - Ravvedimento

- 16 - Sanzioni ed interessi.
- 17 - Ritardati od omessi versamenti.
- 18 - Ravvedimento.

Capo V - Norme finali

- 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
- 20 - Entrata in vigore del regolamento.
- 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.
- 22 - Rinvio dinamico.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Soggetto passivo.

1. Oltre ai soggetti passivi previsti dall'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, è considerato tale, nel caso di concessione su aree demaniali, il concessionario con decorrenza dall' 1/1/2001.

Art. 3 - Aree fabbricabili.

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 504/92, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio secondo le risultanze degli strumenti urbanistici generali o attuativi, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati annualmente.
2. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili, indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici (c.d. edificabilità di fatto).
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
5. Le presenti disposizioni hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. Per gli anni di imposta precedenti l'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sarà valutata caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione.

6. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
7. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
8. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
9. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo, giusta specificazione di cui al seguente art. 5.
10. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
11. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

Art. 5 - Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente, in via principale dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 90% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
4. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 6 - Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti, a titolo di

proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati effettivamente ed esclusivamente per una o più attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore. Gli enti non commerciali devono nel loro statuto prevedere espressamente che non vi sono fini di lucro e gli amministratori devono dichiarare che non vi è stato svolgimento di attività commerciale nemmeno occasionale.

Art. 7- Abitazione principale e sua pertinenza.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina - Categorie catastali classificate C/2, C/6, C/7) anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza. Per abitazione principale si intende anche il complesso delle unità immobiliari catastalmente distinte ma contigue (A4 e A5), e tutte utilizzate dallo stesso soggetto passivo residente.
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
4. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
6. Sono considerate abitazioni principali, con la sola applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado o affini entro il primo che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica. Per il coniuge non assegnatario che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà, è assimilata all'abitazione principale, anche ai fini della detrazione, l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio.
7. Sono, altresì, considerate direttamente adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. Si applica l'aliquota minima, per un periodo non superiore a tre anni, anche per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

Art. 8 – Ulteriori Detrazioni e criteri applicativi

1. La detrazione prevista nell'articolo precedente per l'abitazione principale si raddoppia per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico:

PENSIONATI

Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

- a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
- b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
- c) che siano in condizione non lavorativa;
- d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a euro 9.114,82, con la maggiorazione di euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

PORTATORI DI HANDICAP

Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

- a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare é presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
- b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
- c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
- d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a euro 9.114,82, con la maggiorazione di euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

DISOCCUPATI

Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

- a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
- b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1° gennaio dell'anno di competenza dell'imposta;
- c) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore a euro 9.114,82, con la maggiorazione di euro 826,33 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

2. CRITERI APPLICATIVI

Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilata

con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Nel caso di comodato d'uso gratuito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere compilata sia dal comodante che dal comodatario. Quest'ultimo deve dichiarare, inoltre, che trattasi per lui di abitazione principale.

Art. 9 - Definizione di fabbricato.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale), come ad esempio l'allacciamento alle utenze dei servizi pubblici.

Art. 10 - Fabbricati fatiscenti (inagibili o inabitabili) - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone, per almeno 6 mesi ed, inoltre, il fabbricato deve rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal soggetto competente in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che comporti la non utilizzazione dell'immobile da parte del proprietario.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo all'Ufficio Tributi utilizzando il modello di cui al successivo art. 11 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Servizio urbanistico sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.

6. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16, e, per la quantificazione del relativo valore da rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 11 - Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri. Il versante deve espressamente dichiarare il contribuente al quale attribuire il versamento e dichiarare la rinuncia al credito esonerando espressamente l'ufficio da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente all'attribuzione del versamento.

Art. 12 - Modalità dei versamenti

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. L'Ufficio Tributi provvederà alla pubblicazione delle modalità di versamento.

CAPO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13- Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Per l'avvio del procedimento, la procedura per l'accertamento, l'atto di accertamento, gli adempimenti successivi ed il perfezionamento della definizione si fa riferimento agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI, con le seguenti precisazioni:
 - a) La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione

(integrazione all'art. 12, comma 2, del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali).

b) Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (integrazione all'art. 14, comma 5, del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali).

CAPO III - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 14 - Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 3% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 15 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 15, entro la data dell'approvazione del bilancio saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il 15% e il 90%;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il 10% e il 85%.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà il premio incentivante al personale individuato con la stessa deliberazione, da utilizzare per l'accertamento dell'imposta.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IV - SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 16 - Sanzioni ed interessi.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

1. Per la determinazione della sanzione si fa riferimento agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.
2. Per il procedimento di irrogazione della sanzione si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Art. 17 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Si rinvia all'art. 27, del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Art. 18 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. Si rinvia all'art. 30, del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 19 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2009 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 21 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 22 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dr. Rosella A. M. GIORGIO f.to

Dr. Giuseppe D. PEDOTA f.to

Giuseppe GIULITTO

N. 265 Reg. Pubbl.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, il 17 MAR 2009

IL MESSO COMUNALE

Pasquale ASPELLIS f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosella A. M. GIORGIO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, 17 MAR 2009



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosella Anna Maria Giorgio

COMUNE DI BITRITTO (Prov. Bari)

I sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente DELIBERAZIONE

è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-03-2009 al 01-04-2009.

Entrata in vigore il 6 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE
(Silvestro DI TULLIO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Rosella Anna Maria Giorgio)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

● Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, senza reclami;

● Che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);


● Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Dalla Residenza Comunale, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo



IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza Comunale, _____